

1. Sono un “Vecchio iscritto” ed ho aderito alla “Campagna Quota 100” promossa dalla Banca. Ho accumulato un discreto capitale e vorrei conoscere quali sono le diverse prestazioni che il Fondo Pensioni mi offre.

Se sei un “Vecchio iscritto” e hai maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo, puoi:

- Riscattare il 100% del capitale maturato;
- Convertire il 100% del capitale maturato in rendita mensile vitalizia;
- Optare per il riscatto di una parte in capitale e di una parte in rendita mensile vitalizia;
- Scegliere la R.I.T.A..

Consulta il “Regolamento sulle prestazioni e liquidazioni” del Fondo

2. Se dovessi optare per la rendita vitalizia, è possibile conoscere anticipatamente l’importo che potrei ricevere mensilmente?

Si, è possibile calcolare l’importo lordo che potresti ricevere mensilmente consultando le “Basi tecniche adottate per le rendite”; per esempio, se hai 65 anni e un capitale di 100.000 euro, la rendita lorda mensile viene calcolata come segue:

ESEMPIO DI CALCOLO

Età pensionato: **65 anni**

Sesso: **Maschio**

Montante accumulato: **Euro 100.000,00**

Rateazione: **Mensile**

Rendita vitalizia immediata rivalutabile

Coefficiente di conversione 21,8396

Rendita annua lorda iniziale (100.000,00: 21,8396) = 4.578,84

Rendita mensile lorda (4.578,84 : 12) = 381,57

ESEMPIO DI CALCOLO

Età pensionato: **65 anni**

Sesso: **Donna**

Montante accumulato: **Euro 100.000,00**

Rateazione: **Mensile**

Rendita vitalizia immediata rivalutabile

Coefficiente di conversione 24,9868

Rendita annua lorda iniziale (100.000,00: 24,9868) = 4.002,11

Rendita mensile lorda (4.002,11 : 12) = 333,51

Consulta il “Documento sulle rendite”

Consulta le “Basi tecniche adottate per le rendite”

3. Ho sentito dire che, tra le altre possibilità, c'è quella di richiedere la R.I.T.A, la rendita integrativa temporanea anticipata. Di che cosa si tratta e chi ne può fare richiesta?

La "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) è una nuova tipologia di prestazione che consente agli aderenti alla previdenza complementare di richiedere una liquidazione del montante accumulato frazionata nel periodo intercorrente tra il momento di accettazione della richiesta e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia.

La R.I.T.A. può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **CASO 1 - Richiesta della R.I.T.A. alla cessazione dell'attività lavorativa**

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nel regime obbligatorio di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art 11 comma 2 del D. Lgs. 252/05).

➤ **CASO 2 - Richiesta della R.I.T.A. a seguito di inoccupazione**

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione successiva alla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 24 mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 252/05).

Consulta il "Regolamento sulla R.I.T.A."

4. È possibile avere chiarimenti sul trattamento fiscale di R.I.T.A?

La tassazione della R.I.T.A. segue il regime previsto dal D. Lgs. 252/05. La parte imponibile è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è

anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione fino al 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici. Il percettore della R.I.T.A ha, comunque, la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva; in quest'ultimo caso la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria.

5. È solamente optando per la R.I.T.A. che posso beneficiare di una tassazione più favorevole?

Se sei un "Vecchio iscritto", puoi beneficiare della stessa tassazione prevista dalla RITA, ma solo relativamente al montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007.

L'applicazione di questa tassazione più favorevole sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007, comporta l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50 per cento di tale montante. In questo caso, la tassazione più favorevole si applicherà sia sulla parte riscattata in capitale che sulla rendita mensile.

Tuttavia, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale vigente, è possibile riscattare l'intero capitale con il regime tributario più favorevole.

6. Sono previsti termini entro i quali sono obbligato ad effettuare le scelte oppure posso decidere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro?

Non ci sono dei termini di decadenza. Infatti, nel caso in cui non venga presentata la richiesta di prestazione pensionistica, l'aderente viene automaticamente considerato "aggregato" al Fondo e in seguito potrà esercitare le scelte.

L'Ufficio Consulenza e Assistenza del Fondo Pensioni è disponibile a fornire maggiori informazioni e approfondire specifiche tematiche.

Puoi comunicare con l'Ufficio

- ✓ aprendo un ticket su Helpy > Servizi al Personale > Fondo Pensioni;
- ✓ chiamando il numero 0689480411, opzione 4.4, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,00.